

# Un commento UIL al Decreto Flussi 2023

A cura del Dipartimento Politiche Migratorie

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 gennaio il D.P.C.M. intitolato alla “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”. **Già dal riferimento allo scorso anno e considerando che le domande potranno essere presentate solo a fine marzo, si capisce quanti ritardi siano stati accumulati sul piano dell’unico canale legale d’ingresso per motivi di lavoro in Italia.**

Il provvedimento riguarda quote d’ingresso per lavoro stagionale e subordinato a tempo indeterminato, nonché una quota di conversione dei permessi. Come detto, sarà fruibile a partire dal prossimo 27 marzo, ore 9.

Qui ci limitiamo ad alcune osservazioni di carattere generale.

## Ingressi nominativi, una finzione

L’esperienza degli anni passati ci dice che si tratta di un meccanismo per certi versi, ipocrita ed assolutamente poco funzionale al matching tra domanda ed offerta di lavoro. Perché:

- Pretende che l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro avvenga a distanza. Come se un datore di lavoro accettasse a scatola chiusa una persona che non conosce, né quando arriverà;
- La circolare applicativa del decreto non fa riferimento, come nel decreto dello scorso anno, alla possibilità che il nulla osta possa essere concesso anche ai cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1° maggio scorso;
- Conseguentemente gli stranieri presenti irregolarmente nel nostro Paese, se trovano la possibilità di essere assunti, dovranno ritornare nel Paese d’origine, recarsi presso il locale consolato italiano per avere un visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro. Costi, tempi e rischi di espulsione a carico del migrante.

Tutti sappiamo che questa procedura è una **sostanziale finzione** (a meno di credere che un datore di lavoro assuma normalmente dall’estero una persona che non ha mai incontrato, che non si sa se sia adatta al lavoro e non si sa se e quando arriverà. Senza contare che ciò comporta una lunghissima gestione burocratica intollerabile per qualsiasi datore di lavoro.

## Settori interessati dal decreto

**Un altro limite di questo decreto è il limitato campo di applicazione.** Sono ammessi solo i lavoratori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale. Escluso il lavoro domestico. Per l’agricoltura è possibile solo assumere lavoratori stagionali. Esclusa la loro stabilizzazione.

Le “quote” stanziare per il 2023 per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono per altro una quantità limitata rispetto alla domanda del mercato del lavoro: 30.105, contro il bisogno di 100 mila persone richieste dalla Coldiretti dolo per l’agricoltura.

**Grandi assenti il lavoro domestico** (contrassegnato da un sommerso assolutamente prevalente: 1,3 milioni contro i 920 mila iscritti all'INPS) ed ampi settori della manifattura. Diventa impossibile utilizzare anche volendo le modestissime quote (4.400) per la conversione del permesso di soggiorno - **ovvero la stabilizzazione a tempo indeterminato - di un lavoratore agricolo stagionale**. Del tutto risibili, future e incerte sono le quote di ingresso per i lavoratori formati all'estero (1.000), di cui vanno parlando i Ministri in Tunisia e in Turchia.

Vanno poi considerati le tempistiche gli adempimenti burocratici (già in buona parte inutili, basti pensare al ridondante rituale della stipula del famoso "contratto di soggiorno", che impegna tempo e risorse dell'amministrazione per formalizzare un pezzo di carta che si sa non servire a nulla e non garantire niente e nessuno più di quanto non faccia la normale comunicazione di assunzione).

### **Quote riservate a Paesi**

Le quote d'ingresso sono riservate esclusivamente ai cittadini provenienti da paesi che hanno stipulato o stanno per perfezionare accordi di cooperazione con l'Italia ( Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Corea, Costa D'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan Tunisia, Ucraina). **Utilizzabili solo in determinati comparti.**

### **Prima gli italiani**

La gestione farraginoso del decreto flussi viene non solo confermata, ma persino complicata con specifiche disposizioni riguardanti il **requisito della "previa indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale"**. Il datore di lavoro, cioè, prima di presentare l'istanza di nulla osta per il lavoratore scelto, dovrà verificare - presso il centro per l'impiego - la indisponibilità della presenza di un lavoratore (subordinato a tempo indeterminato). Questo attraverso l'invio di un modello di richiesta fornito da Anpal.

**Il decreto, comunque, sembra non prevedere la risposta dello stesso Centro, in quanto obbliga il datore di lavoro - in fase di presentazione dell'istanza di nulla osta al lavoro - di autocertificare detta indisponibilità, assumendosene la responsabilità legale.**

È infatti imposta la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero - tranne che per lavoro stagionale - di aver previamente esperito la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale. **Centro che il decreto flussi di fatto non prevede che risponda.**

Tale previa verifica - a meno che non siano introdotte disposizioni correttive - dovrà essere effettuata *prima* della proposizione della domanda di nulla osta (a quanto pare, anche prima che inizi a decorrere il termine per la presentazione delle domande di nulla osta). Tale domanda potrebbe risultare ammissibile solo dopo che il datore avrà autocertificato, alternativamente:

a) l'assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;

b) la non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta;

c) la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.

Si tratta di una procedura inutile **già prevista dall'art. 22 della legge 286/1998, di fatto mai applicata ma presente nel testo di legge per salvare le apparenze**: un modulo in più per il centro per l'impiego destinato a rimanere senza risposta.

Si vuole, in conclusione, solo enfatizzare con l'aggiunta di un sub procedimento preliminare, far vedere che per questo governo vengono "prima gli italiani", mentre tutti gli operatori del settore sanno benissimo che la norma è destinata solo a complicare gli adempimenti ed allungare la tempistica.

Tutto ciò senza influire minimamente sulle scelte operate nel mercato del lavoro, poiché non solo è nota l'indisponibilità di manodopera nazionale per i settori di più tradizionale impiego di persone straniere ma, soprattutto, l'assunzione nominativa "ad personam" è notoriamente predominante (il tutto al netto della capacità notoriamente scarsa di incrocio domanda/offerta da parte dei centri per l'impiego).

### **Semplificazione apparente**

**Questi adempimenti vanno ad aggiungersi alla previgente disciplina della procedura autorizzativa**, che è stata recentemente rimaneggiata col DL n.73/2022 (convertito con LEGGE 122/2022), recante "Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30 bis, co.8, del DPR 31/8/1999 n.394", a sua volta modificato dal DL 29 dicembre 2022 n.198 (art.9 comma 2); tuttavia si tratta di una **semplificazione solo apparente che non manca di presentare forti criticità**.

Da un lato, infatti, vi si prevede per i soli decreti per gli anni 2021 e 2022 (quindi -si ritiene- anche in relazione al decreto in commento), **un termine di 30 giorni per il rilascio del nulla osta da parte degli sportelli unici** (sia pure senza attendere oltre detto termine il parere della questura), termine che però è destinato a rimanere sulla carta, poiché è evidente sin d'ora che, **non essendo previsto un silenzio-assenso**, la tempistica reale per il rilascio continuerà ad essere condizionata dalla immutata scarsità organizzativa e di risorse degli uffici preposti.

D'altro canto, **si demanda in via esclusiva ai consulenti ed alle associazioni datoriali di categoria**, oltre il rispetto delle condizioni contrattuali di lavoro, **di asseverare in particolare la capacità finanziaria del datore di lavoro in relazione alle previste assunzioni**, salvo ammettere l'esenzione da detta asseverazione in favore delle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che avranno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa (da cui dovrebbe scaturire una incondizionata quanto astratta affidabilità delle pratiche).

E' noto come tale valutazione - finora rimessa ad una superficiale valutazione discrezionale degli uffici- sia in realtà estremamente complessa e soprattutto aleatoria, in quanto condizionata da molteplici fattori, ma ora la *devoluzione* di tale asseverazione si traduce in uno **scarico di responsabilità sui consulenti**, che è ancora più gravoso se si considera che **non sono stati adottati parametri o indicazioni di sorta cui attenersi al riguardo**, col risultato fin troppo prevedibile che, eccezion fatta per i professionisti

compiacenti che talvolta assistono aziende poco trasparenti, i consulenti seri avranno comprensibili resistenze ad assumersi il rischio evidente della relativa responsabilità (anche penale, in relazione al potenziale carattere mendace delle stesse).

E' poi degno di nota la partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni **una larga parte della quota stabilita per il lavoro stagionale (22 mila quote)**. È una partecipazione che è stata a suo tempo appoggiata anche dalle organizzazioni sindacali, al fine di impedire il matching lavorativo si traducesse nel mercato dei permessi di soggiorno ad opera di speculatori e datori senza scrupoli.

Sappiamo che tutto ciò non basta ad evitare rischi di sfruttamento e caporalato, ma il controllo delle associazioni imprenditoriali garantisce che le persone fatte entrare per lavoro stagionale, possano godere di un regolare contratto e rispetto dei CCNL nazionali. **Sarebbe naturalmente consigliabile venisse resa operativa la possibilità di incrocio dei nulla osta per lavoro agricolo stagionale con i dati INPS sulle giornate di lavoro che poi vengono ufficialmente dichiarate dalle stesse aziende, prescrivendo ispezioni mirate verso le aziende che ne dichiarano una quantità infima rispetto alle lavorazioni da svolgere ed alle risorse umane ingaggiate.**

#### Conclusioni

A parere UIL, con questo decreto si conferma ulteriormente la mancanza di una volontà politica di effettivo governo dei flussi migratori. Evidentemente, le norme apparenti e gli slogan sono considerati strumenti più utili.

**In relazione alle migrazioni economiche, è indispensabile - da parte dell'UE e ancor prima da parte dello Stato italiano - l'immediata introduzione di canali di libero ingresso per ricerca di lavoro, basati sulle garanzie economiche prestate da singoli o da imprese o comunque individuando misure economiche effettive e adeguate di rimpatrio assistito nel caso, decorso un determinato periodo di tempo, la persona non abbia reperito un'attività lavorativa.**